

N. verbale: 6

N. delibera: 25

dd. 31 maggio 2021

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 31 maggio 2021 alle ore 09.00 con la presenza dei signori:

1) Massimo ASQUINI	P	14) Omar GRECO	A
2) Paolo BEARZI	P	15) Suzana KULIER	A
3) Maurizio BON	P	16) Elisabetta MACCARINI	P
4) Anna Maria CISINT	P	17) Cristiana MORSOLIN	P
5) Antonio DE LIETO	P	18) Giuseppe NICOLI	A
6) Ciro DEL PIZZO	P	19) Sergio PACOR	P
7) Fabio DELBELLO	P	20) Gualtiero PIN	A
8) Paolo Giuseppe FOGAR	P	21) Mauro STEFFÈ	P
9) Paolo FRIENNA	A	22) Danilo TANZARIELLO	P
10) Annamaria FURFARO	P	23) Paolo VENNI	P
11) Giuliana GARIMBERTI	P	24) Francesco VOLANTE	P
12) Antonio GARRITANI	P	25) Marianna ZOTTI	P
13) Lucia GIURISSA	P		

Totale presenti: 20

Totale assenti: 5

Presiede il Consigliere - Presidente Paolo BEARZI

Assiste il Segretario Generale Luca STABILE

Proponente

Area: AREA BILANCIO E TRIBUTI

Servizio: Nessuno

Unità Operativa: Tributi Locali

OGGETTO: Approvazione Regolamento Canone unico patrimoniale occupazioni, mercati, esposizioni pubblicitarie, pubbliche affissioni.-

RELAZIONE

La legge di bilancio 160/2019 ha riservato importanti novità sul fronte dei prelievi sulla pubblicità e sulle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati, prevedendo l'istituzione di un canone di natura patrimoniale, la cui applicazione è prevista dal 1° gennaio 2021.

I commi da **816 a 836** della citata legge istituiscono e disciplinano il “*canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*”, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Il canone è destinato infatti a sostituire:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), per i comuni che hanno istituito il canone in luogo della TOSAP, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 446/1997;
- l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), che i comuni potevano istituire in sostituzione del tributo, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 446/1997;
- il canone per l'occupazione delle strade, cosiddetto non ricognitorio, previsto dall'articolo 27 del codice della strada.

In particolare il comma 836 prevede inoltre che con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Da tale data l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

I commi da **837 a 845** istituiscono e disciplinano invece il “*canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*”, che dal 2021 sostituisce la TOSAP e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI temporanea.

L'applicazione del nuovo canone richiede necessariamente:

- la sua formale istituzione da parte del Comune;
- l'approvazione del regolamento che lo disciplina;
- l'approvazione delle tariffe;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 di data 31/03/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è **stato formalmente istituito** il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come previsti dal citato art. 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con il presente atto si approva invece il Regolamento per la disciplina del suddetto canone per poi approvare le tariffe con apposita deliberazione giuntalesulla base dei criteri previsti dalla normativa e dalla deliberazione di istituzione approvata dal Consiglio Comunale in data 31/03/2021.

Il comma 821 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che il canone è disciplinato, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in forma abusiva.

Per la diffusione dei messaggi pubblicitari è obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato.

Il canone patrimoniale viene versato direttamente al comune contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazione, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160. Gli importi dovuti per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione che precede;

Richiamati i commi da 816 a 847 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione di aree pubbliche destinate a mercati e di pubbliche affissioni;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 3, comma 2; del DL 30 aprile 2021, n. 56 che ha differito al 31/05/2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i **regolamenti relativi alle entrate degli enti locali**, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato il comunicato del MEF del 23 marzo 2021 che ha specificato che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it in quanto **entrate di natura non tributaria**;

Visti gli apposti pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. 21/2003 al fine di dare immediata attuazione agli adempimenti conseguenti;

DELIBERA

1) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per l'occupazione di aree pubbliche destinate a mercati e per le pubbliche affissioni, che costituisce parte integrante del presente atto;

2) di prevedere la conferma, fino a scadenza della concessione, dei canoni annuali per le occupazioni di aree pubbliche con impianti fissi di telefonia mobile e per le ipotesi di condivisione con altri gestori telefonici dello stesso sito/piazzola/impianti (co-sharing). Le eventuali nuove concessioni saranno oggetto di definizione di appositi contratti definiti dal settore Patrimonio del Comune.

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, per attuare le disposizioni previste.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Bilancio e Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto;

Dato atto che la documentazione relativa al presente provvedimento è stata esaminata dalla II Commissione Consiliare in data 28 maggio 2021.

Visto il parere favorevole, espresso dall'Organo di Revisione, allegato al presente atto.

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- per dare attuazione immediata agli adempimenti conseguenti.*

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

Accertato che la presente seduta è stata convocata e si tiene con modalità telematiche che garantiscono l'accertamento dell'identità degli intervenuti in videoconferenza;

Dato atto che tale modalità ha consentito a tutti i componenti del Consiglio comunale di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sul presente argomento all'ordine del giorno.

*Udita l'illustrazione del provvedimento da parte dell'Assessore **Paolo Venni**;*

*Udito l'intervento della Consigliera **Lucia Giurissa** del g.c. Partito Democratico, la quale ritiene che questo provvedimento avrebbe dovuto essere esaminato dalla terza commissione, anziché la seconda; chiede inoltre le motivazioni a fondamento di questo atto;*

*Udito l'intervento del **Sindaco**, la quale fa presente che questo provvedimento si approva perché previsto dalla legge e riunisce in sé tre regolamenti, TOSAP, Pubbliche affissioni e Pubblicità. Condivide le esenzioni e le riduzioni che vengono aumentate rispetto a quelle previste dalla legge e vengono previste delle procedure molto più snelle.*

Uditi gli interventi di replica:

- **Lucia Giurissa**: chiede alcuni chiarimenti tecnici*
- **Anna Cisint del g.c. Lega Nord**: correttamente il provvedimento è stato portato all'attenzione della Seconda commissione che si occupa anche di finanza e tributi; nella terza commissione vanno i regolamenti istituzionali, mentre quelli tematici seguono le competenze della commissione di norma. Illustra inoltre le motivazioni che hanno portato a presentare adesso questo provvedimento all'attenzione dell'aula consiliare.*

Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri:

- **Cristiana Morsolin** del g.c. La Sinistra per Monfalcone: annuncia il voto contrario al provvedimento;*
- **Antonio de Lieto** del g.c. Partito Pensionati: annuncia che non parteciperà al voto*

*Il Presidente del Consiglio **Paolo Bearzi**, non essendoci ulteriori dichiarazioni di voto, pone in votazione il provvedimento per appello nominale*

Con

- **13 voti favorevoli**
- **1 voto contrario** (Morsolin)

Palesamente espressi da 14 Consiglieri, non avendo partecipato alla votazione i consiglieri Delbello, de Lieto, Fogar, Furfaro, Giurissa, Maccarini

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

e con

- **13 voti favorevoli**
- **1 voto contrario** (Morsolin)

*Palesamente espressi da 14 Consiglieri, non avendo partecipato alla votazione i consiglieri Delbello, de Lieto, Fogar, Furfaro, Giurissa, Maccarini, **il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni*

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere - Presidente
Paolo BEARZI

Il Segretario Generale
Luca STABILE